

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2335-A}

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO -
COMMERCIO ESTERO)

(Relatore: **BIANCHINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**CRAXI**)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**ALTISSIMO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**GORIA**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**ROMITA**)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**DE MICHELIS**)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° dicembre 1984, n. 799, concernente proroga di interventi
in imprese in crisi

Presentata alla Presidenza il 14 dicembre 1984

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, tende da un lato a prorogare il termine di cui all'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e, dall'altro, a concedere per 24 mesi la cassa integrazione straordinaria ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria e per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sulla base di una relazione previsionale analitica del commissario concernente la mobilità del personale. In terzo luogo ed a seguito di apposito emendamento introdotto in sede di Commissione per analogia della materia viene previsto che il personale assunto a norma delle leggi 29 novembre 1984, n. 784, 27 settembre 1982, n. 634, 5 marzo 1982, n. 63, e 31 maggio 1984, n. 193, e ancora in carico, alla data del 1° gennaio 1985, delle società costituite ai sensi delle citate leggi, potrà continuare a godere del trattamento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche, per un periodo massimo di ulteriori 30 mesi.

Nel primo caso previsto al primo comma dell'articolo 1 la necessità e l'urgenza relative alla proroga del termine al 30 giugno 1985 sono determinate dalla scadenza al 6 dicembre 1984 degli interventi che la GEPI, in via eccezionale, ha svolto in base all'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, nei comuni di Arezzo e Terni, e ciò proprio perché sono in atto trattative della GEPI stessa per la realizzazione del risanamento delle aziende interessate.

Al comma 2 dello stesso articolo 1 è stato previsto un prolungamento per un

periodo massimo di 30 mesi di cassa integrazione per i dipendenti che in virtù delle disposizioni previste nelle leggi sopra richiamate si troverebbero in gravi difficoltà, più precisamente voglio ricordare che trattasi degli interventi che la GEPI ha effettuato a vario titolo nel settore della chimica, nel settore dell'elettronica od in aree territoriali particolari come Spoleto, Arezzo, Terni, Novara.

L'applicazione a queste situazioni di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per un certo periodo di tempo in dipendenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, era necessaria trattandosi, nei casi particolari, di una fase successiva a quella che la normativa vigente riferiva a crisi economiche settoriali o locali. Del resto, il secondo comma introdotto dalla Commissione nel testo presentato in aula coincide col primo comma dell'articolo 5 del testo unificato che il Comitato ristretto della Commissione industria della Camera ha messo a punto sulla riforma della GEPI.

Quanto al contenuto dell'articolo 2 che prevede la concessione del trattamento di cassa integrazione speciale per un periodo di 24 mesi per imprese il cui esercizio sia cessato, ex articolo 2 legge Prodi, giova precisare che la norma in questione riguarda circa 4000 dipendenti di cinque gruppi per i quali il termine per la continuazione dell'esercizio di impresa viene a scadere entro il dicembre 1984. Occorre, per altro, tener conto della necessità di graduare nel tempo l'assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie in relazione a programmi di risanamento aziendale nonché alla esigenza di attuare piani di mobilità mediante la collocazione, da parte delle stes-

se imprese cessionarie, dell'esubero di dipendenti in attività alternative. A tal fine non è superfluo sottolineare quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2, ossia che la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata da una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilità del personale.

Infatti in tutte le amministrazioni straordinarie continua incessante l'esodo dei dipendenti. Nel complesso delle procedure l'occupazione è scesa da 46 518 unità, di cui 16 380 in Cassa integrazione guadagni (alla data dei decreti di commissariamento), a 27 399 unità, di cui 12 696 in Cassa integrazione guadagni al 30 giugno 1984. Il calo di 11 500 unità è dovuto a dimissioni volontarie e prepensionamenti, al passaggio alle imprese cessionarie e in minima parte ai licenziamenti.

Come si può dunque verificare, il ricorso alla Cassa integrazione guadagni è stato lo strumento principale con cui le aziende hanno fatto fronte al problema dell'esuberanza di personale.

A proposito di talune modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 95, sulla base dell'esperienza acquisita, debbo segnalare, a seguito anche di una discussione avvenuta in Commissione e sulla quale il Governo si era riservato un approfondimento, l'opportunità di inserire una modifica al decreto-legge in esame prevedendo la non

applicabilità degli articoli 2112 e 2560 del codice civile alla procedura di amministrazione straordinaria. L'attuale incertezza normativa impedisce infatti che le società acquirenti vengano adeguatamente ricapitalizzate, nel timore di azioni esecutive da parte dei creditori dell'amministrazione straordinaria. Del resto la non applicabilità di detti articoli è già prevista per le società GEPI dall'articolo 4, quarto comma, del testo unificato predisposto dalla Commissione industria e concernente la riforma della GEPI SpA.

Devo inoltre far presente che, successivamente all'approvazione in Commissione del testo proposto all'Assemblea è stato annunciato un decreto-legge governativo che proroga fino al 31 dicembre 1985 il trattamento di Cassa integrazione guadagni per i dipendenti delle società GEPI. Alla luce dei contenuti precisi del testo del decreto potrà rendersi necessario un emendamento soppressivo o modificativo del comma due dell'articolo 1 del testo in esame.

Fatte queste necessarie precisazioni sollecito la Camera ad una rapida approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, stante l'urgenza connessa alla scadenza dei termini di cui all'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193 ed alla necessità di tutelare il personale che viene a trovarsi in situazioni precarie.

BIANCHINI, *Relatore*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, concernente proroga di interventi in imprese in crisi.

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, concernente proroga di interventi in imprese in crisi

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, concernente proroga di interventi in imprese in crisi.

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 799, concernente proroga di interventi in imprese in crisi, con le seguenti modificazioni

All'articolo 1, dopo il primo comma, e aggiunto il seguente

Il personale in carico alle società costituite ai sensi delle leggi 29 novembre 1980, n. 784, 27 settembre 1982, n. 684, 23 dicembre 1982, n. 944, 5 marzo 1982, n. 63, e 31 maggio 1984, n. 193, assunto e da assumere, potrà continuare a godere del trattamento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche, per un periodo massimo di 30 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1985

Decreto-legge 1° dicembre 1984, n 799, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 332 del 3 dicembre 1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per la continuazione degli interventi della GEPI in aziende del settore meccanico ubicate nei comuni di Arezzo e di Terni nonché per assicurare il trattamento di cassa integrazione straordinaria e il trattamento speciale di disoccupazione ai dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale,

E M A N A

il seguente decreto

ARTICOLO 1

Il termine previsto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n 193, è prorogato fino al 6 giugno 1985

ARTICOLO 2

1 Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n 95, e successive integrazioni e modificazioni, può essere corrisposto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attività alternative

2 La richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata di una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilità del personale

ARTICOLO 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1984

PERTINI

Craxi - Altissimo - Goria -
Romita - De Michelis

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI